

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 30 MAGGIO 2008

N. 86



Sede Presidenza Giunta Regionale

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

S O M M A R I O

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA***Atti e comunicazioni degli Enti Locali***

COMUNE DI UGENTO (Lecce)
Modifiche Statuto comunale

Pag. 10464

UNIONE COMUNI DEI “CINQUE REALI SITI ”
Statuto

Pag. 10465

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti locali

COMUNE DI UGENTO (Lecce)

Modifiche Statuto comunale*MODIFICA*

Approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 04.03.2008

**ALLO
STATUTO DEL COMUNE DI
UGENTO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 25 marzo 2004 e pubblicato sul B.U.R.P. del 1° giugno 2004

Modificato con deliberazione consiliare n. 65 del 30.11.05 pubblicata sul B.U.R.P. n. 50 del 26.04.06

Artt. dal n. 1 al n. 16

Artt. dal n. 18 al n. 103

Omissis

**Articolo 17
Funzionamento del Consiglio**

1. Il Funzionamento del Consiglio comunale è disciplinato dal regolamento consiliare, approvato con voto favorevole dalla maggioranza dei consiglieri assegnati, nel rispetto dei principi di cui all'art. 6, co. 4 del T.U.E.L. .

2. Il Consiglio comunale è convocato, presie-

duto e diretto dal Sindaco o dal Presidente del Consiglio comunale, se nominato, al quale sono attribuiti altresì i poteri di direzione di ogni altra attività dell'organo consiliare.

3. Il Presidente del Consiglio comunale, se scelto di designarlo, è eletto nel suo seno con le modalità previste dal regolamento consiliare, nella prima seduta successiva alle elezioni, dopo la convalida degli eletti. Unitamente al Presidente, il Consiglio comunale elegge un vice presidente per l'esercizio delle funzioni vicarie. In caso di impedimento o assenza contemporanea del Presidente e del Vice Presidente, l'esercizio delle funzioni vicarie verrà svolto dal Consigliere anziano.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione o decesso del Presidente del Consiglio comunale, il vice presidente lo surrognerà sino alla elezione di un nuovo Presidente.

5. Quando ne faccia richiesta un quinto dei consiglieri, il Consiglio comunale si svolge in un termine non superiore a venti giorni dal giorno della richiesta, con all'ordine del giorno gli argomenti richiesti se di competenza del Consiglio. La richiesta, oltre all'oggetto, deve essere corredata dal/i testo/i della/e proposta/e di deliberazione o della/e mozione/i da discutere.

6. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo le eccezioni previste dal regolamento consiliare. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento consiliare determina i poteri delle commissioni, la formazione, la pubblicità dei lavori, la costituzione di commissioni speciali di indagine.

7. Nelle sedute consiliari partecipa il Segretario comunale con le funzioni stabilite dalla legge.

UNIONE COMUNI DEI “CINQUE REALI SITI ”

Statuto

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale Nr. 25 nella seduta del 26.06.2007

Publicato all'Albo Pretorio Comunale per trenta giorni consecutivi dal 09.07.2007 al 08.08.2007

Indice

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 1	Istituzione dell'Unione
Articolo 2	Statuto e regolamenti
Articolo 3	Oggetto dell'Unione
Articolo 4	Finalità
Articolo 5	Obiettivi prioritari
Articolo 6	Durata
Articolo 7	Recesso e adesione

TITOLO II

COMPETENZE

Articolo 8	Oggetto
Articolo 9	Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione
Articolo 10	Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

TITOLO III

ORGANI DI GOVERNO

Capo I

Organi dell'Unione

Articolo 11	Organi
-------------	--------

Capo II

Consiglio dell'Unione

Articolo 12	Composizione del Consiglio
Articolo 13	Competenze
Articolo 14	Presidente del Consiglio
Articolo 15	Diritti e doveri dei Consiglieri
Articolo 16	Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
Articolo 17	Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Capo III

Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Articolo 18	Nomina del Presidente
Articolo 19	Composizione e nomina della Giunta
Articolo 20	Competenze del Presidente
Articolo 21	Il Vice Presidente
Articolo 22	La Giunta
Articolo 23	Dimissioni dalla carica di Assessore

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 24	Principi generali
Articolo 25	Principi in materia di gestione del personale
Articolo 26	Segretario dell'Unione

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 27	Principi della partecipazione
-------------	-------------------------------

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

Articolo 28	Finanza e fiscalità dell'Unione
Articolo 29	Bilancio e programmazione finanziaria
Articolo 30	Ordinamento contabile e servizio finanziario
Articolo 31	Revisione economica e finanziaria
Articolo 32	Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Capo I

Norme Transitorie

Articolo 33	Fondo spese
-------------	-------------

Capo II

Norme Finali

Articolo 34	Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili
Articolo 35	Proposte di modifica dello Statuto
Articolo 36	Assemblea Generale
Articolo 37	Norma finale

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 Istituzione dell'Unione

In attuazione dell'art. 32 del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, delle Leggi Regionali n. 3/99 e n. 11/01 e della legge 5 giugno 2003, n. 131, è costituita l'unione tra i Comuni di Orta Nova, Carapelle, Stornarella, Stornara e Ortona, nel rispetto dell'autonomia di ciascuno di essi.

L'Unione ha sede nel comune di.....

L'Unione dei Comuni è un Ente Locale con autonomia statutaria nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle norme comunitarie, statali e regionali.

I suoi organi collegiali si riuniscono, di norma, nella sede dell'Ente o, su decisione del presidente, in luoghi diversi per assicurare la presenza dell'istituzione in tutto il territorio.

L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.

L'Unione dei Comuni si identifica, negli atti, con il nome "Unione Comuni dei cinque reali siti" e con lo stemma dell'Ente, composto.....

Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze è esibito il gonfalone dell'Ente.

L'uso dello stemma e del gonfalone, nonché le loro caratteristiche particolari, sono disciplinati da apposito regolamento, che contempla anche i casi di concessione in uso dello stemma ad enti ed associazioni aventi sede nel territorio dell'Unione dei Comuni e le relative modalità d'uso.

Art. 2 Statuto e regolamenti

Lo Statuto, approvato con le modalità previste dall'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, determina le norme fondamentali dell'organizzazione e dell'attività

dell'Unione dei Comuni, alle quali devono conformarsi tutti gli atti sotto ordinati.

Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dai Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione con le medesime modalità previste per l'approvazione dello Statuto stesso, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

L'Unione dei Comuni emana regolamenti nelle materie previste dalla legge e dal presente Statuto e, in generale, nelle materie di propria competenza.

Art. 3 Oggetto dell'Unione

L'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa rappresenta l'ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del D.Lgs. n.267/00 e delle leggi regionali.

L'Unione si impegna ad assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, ai sensi della vigente normativa.

L'Unione dei Comuni, nella propria autonomia, persegue i fini istituzionali di cui al presente Statuto, in armonia con l'interesse dei comuni aderenti e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, di differenziazione e di efficacia ed efficienza.

Art. 4 Finalità

E' compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione efficiente ed efficace dei servizi nell'intero territorio, mantenendo in capo ai singoli Comuni la competenza all'esercizio delle funzioni amministrative caratterizzate da specifiche peculiarità.

L'Unione di Comuni " Cinque Reali Siti", secondo le norme della Costituzione, della carta Europea delle Autonomie locali, delle leggi sulle Autonomie locali e del presente statuto, persegue

l'auto governo e promuove lo sviluppo delle comunità locali concorrendo al rinnovamento della società e dello Stato.

L'Unione di Comuni "Cinque Reali Siti", con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità di coloro che risiedono nel territorio che la delimita, ne cura gli interessi ne promuove lo sviluppo.

L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Provincia di Foggia, della Regione Puglia, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

L'Unione coincide, di norma, con l'ambito territoriale ottimale per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata.

Art. 5 Obiettivi prioritari

Sono obiettivi prioritari dell'Unione:

- promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori dei Comuni e dell'area di propria competenza, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;
- favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;
- armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;
- esercitare una efficace influenza sugli organismi sovracomunali;
- gestire ed ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli Comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

- valorizzare il patrimonio storico-artistico dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione prodotti tipici dei territori ricompresi nell'Unione;
- mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le altre Unioni;

Art. 6 Durata

L'Unione è costituita a tempo indeterminato salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 7.

Lo scioglimento dell'Unione è disposto con la approvazione di una uguale deliberazione consiliare da parte di tutti i Comuni partecipanti, adottata con le stesse procedure e la stessa maggioranza richieste per le modifiche statutarie. A seguito di tale delibera, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio.

Art. 7 Recesso e adesione

Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di settembre ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo.

Nel medesimo atto dovranno essere definiti i rapporti economici fra l'Unione e il Comune che intende recedere.

L'adesione all'Unione di nuovi Comuni limitrofi va deliberata da parte del Consiglio Comunale di tali enti con le procedure e le modalità richieste per le modifiche statutarie.

Essa è in ogni caso subordinata alla successiva modifica dello Statuto approvata da parte dei

Consigli dei Comuni già aderenti all'Unione, con le modalità stabilite dall'art.32, comma 2, del D.Lgs. n.267/00.

TITOLO II COMPETENZE

Art. 8 Oggetto

I Comuni possono attribuire all'Unione, l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata nonché la gestione diretta o indiretta di servizi pubblici.

L'individuazione delle competenze oggetto di trasferimento è operata attraverso la ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, così da evitare residui gestionali in capo ai Comuni.

Art. 9 Modalità di attribuzione delle funzioni e servizi all'Unione

Il trasferimento delle funzioni e servizi approvato dai Consigli Comunali e si perfeziona con l'approvazione, da parte del Consiglio dell'Unione, di un regolamento, che deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio trasferito;
- i rapporti finanziari tra gli enti;
- gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai comuni;
- eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- modalità di recesso.

L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti trasferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale trasferimento.

La cessazione delle funzioni o servizi trasferiti all'Unione, è deliberata dal Consiglio

dell'Unione, a maggioranza semplice, entro il mese di settembre di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto si provvederà a regolare gli eventuali profili successori.

Art. 10 Modalità di gestione delle funzioni e servizi trasferiti

Le funzioni e servizi trasferiti sono gestiti:

- in economia, con impiego di personale proprio o comandato dai comuni;
- mediante affidamento a terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica;
- con le altre forme di gestione previste dall'art. 113-bis del D.Lgs. 267/2000;

Per lo svolgimento dei servizi generali di amministrazione nonché di attività strumentali all'espletamento delle sue funzioni, l'Unione provvede o direttamente con personale proprio o comandato.

L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del decreto legislativo n. 267/2000, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli trasferiti.

TITOLO III ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 11 Organi

Sono organi dell'Unione, il Consiglio, il Presidente e la Giunta. Tali organi durano in carica cinque anni, salvo quanto stabilito nel presente Titolo.

Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.

CAPO II - Consiglio dell'Unione

Art. 12 Composizione del Consiglio

Il Consiglio dell'Unione dei Comuni è composto dal Presidente dell'Unione e da 30 membri, eletti separatamente da ciascun Consiglio comunale, a maggioranza semplice, tra i consiglieri dei Comuni appartenenti all'Unione, secondo il seguente schema:

- Orta Nova: 10 consiglieri (sei della maggioranza e quattro della minoranza);
- Carapelle: 5 consiglieri (tre della maggioranza e due della minoranza);
- Stornarella: 5 consiglieri (tre della maggioranza e due della minoranza);
- Stornara: 5 consiglieri (tre della maggioranza e due della minoranza);
- Ortona: 5 consiglieri (tre della maggioranza e due della minoranza).

In attuazione di quanto previsto dall'art. 32, comma 3, del D.Lgs. 267/00, l'elezione dei consiglieri dell'Unione avviene, entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, con il metodo del voto limitato e con votazione separata, garantendo la rappresentanza delle minoranze.

In caso di scioglimento di un Consiglio comunale o di gestione commissariale di un comune, i rappresentanti del Comune restano in carica sino alla loro sostituzione da parte del nuovo Consiglio comunale.

Art. 13 Competenze

Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge.

Il Consiglio dell'Unione approva, a maggioranza semplice, i provvedimenti attuativi delle funzioni e servizi conferiti all'Unione.

Il Consiglio dell'Unione è competente per l'adozione dei seguenti atti fondamentali:

- la convalida dei propri componenti;

- i regolamenti;
- i programmi, le relazioni revisionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi e i progetti preliminari di opere pubbliche, i bilanci annuali e pluriennali e le relative variazioni, i conti consuntivi, i pareri da rendere nelle dette materie;
- le convenzioni con la Provincia, con i Comuni non facenti parte dell'Unione, la costituzione e la modificazione di altre forme associative;
- la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'Unione a società di capitali, l'affidamento di attività e servizi mediante convenzione;
- l'istituzione e l'ordinamento dei tributi dell'Unione, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- la contrazione di mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione e l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- la determinazione dei contributi annui che i Comuni componenti devono corrispondere;
- gli immobili e le alienazioni immobiliari, le relative permutazioni, gli appalti e le concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del direttore o di altri funzionari o responsabili di servizio;
- gli atti di pianificazione e programmazione urbanistica, in conformità alla vigente normativa statale e regionale, ed i pareri da rendere in materia;
- proposta di modifica dello Statuto.

Art. 14 Presidente del Consiglio

Nella prima adunanza il Consiglio, elegge nel proprio seno il Presidente del Consiglio, con votazione palese e maggioranza semplice tra i

consiglieri dei comuni aderenti all'Unione.

Il Presidente rappresenta l'intero Consiglio e ne dirige i lavori, tutela le prerogative dei consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente.

In caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di questi dalla carica per altro motivo, il Consiglio procede ad una nuova elezione con le modalità previste dal presente articolo.

Art. 15 Diritti e doveri dei Consiglieri

I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.

I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge e dal regolamento.

Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni e interpellare nei modi previsti dal regolamento del Consiglio.. Possono svolgere incarichi a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimentale esterna.

Art. 16 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio dell'Unione con le modalità

previste dal regolamento.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.

Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il Consigliere decaduto o dimesso appartiene, provvede quanto prima ad eleggere al proprio interno un nuovo Consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.

Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisce, in seno al proprio Consiglio comunale, in un Gruppo consiliare diverso da quello originario o determina modificazioni agli assetti tra maggioranza e minoranza può essere sostituito dallo stesso Consiglio comunale con altro componente.

Art. 17 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

Il Consiglio adotta, a maggioranza semplice, il regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto.

Alle eventuali modificazioni di tale regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III - Il Presidente e la Giunta dell'Unione

Art. 18 Nomina del Presidente

I sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione assumono a turno la carica di Presidente dell'Unione che avrà la durata di un anno.

Per il primo anno, decorrente dalla data di costituzione dell'Unione, Presidente dell'Unione è il Sindaco del comune con popolazione maggiore.

Successivamente i Sindaci si alternano a rotazione annuale nella carica secondo l'ordine decrescente della popolazione al 31 dicembre dell'anno precedente.

La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza di Presidente dell'Unione.

In ogni caso di vacanza, assenza e impedimento le relative funzioni di Presidente sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 Composizione e nomina della Giunta

La Giunta è composta dal Presidente e da un numero di quattro Assessori, tra cui un Vice Presidente.

Gli Assessori sono nominati dal Presidente che li sceglie tra i Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione.

Art. 20 Competenze del Presidente

Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione dei Comuni. Esso esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

In particolare, il Presidente:

- a) rappresenta l'Unione e nomina la Giunta;
- b) sovrintende al funzionamento degli uffici e all'esecuzione degli atti e svolge gli altri compiti attribuiti ai Sindaci, relativamente alle funzioni e servizi trasferiti non incompatibili con la natura delle Unioni comunali, dalla

legge, dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione;

- c) sovrintende l'espletamento delle funzioni e dei compiti attribuiti all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati;
- d) sentita la Giunta provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti dell'Unione presso organismi pubblici e privati, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio;
- e) provvede, previa deliberazione della Giunta, alla nomina e alla revoca del direttore generale;
- f) può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta e del Consiglio, sentito, in quest'ultimo caso, il relativo Presidente;
- g) nomina il Segretario dell'Unione.

Art. 21 Il Vice Presidente

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente che lo sceglie tra i componenti della Giunta dell'Unione.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione disposta ai sensi di legge.

In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 22 La Giunta

La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.

Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di sovrintendere ad un particolare settore di amministrazione o a specifici progetti al fine di

dare impulso all'attività degli uffici, secondo gli Indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.

La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto dell'Unione direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite funzioni di direzione.

Art. 23 Dimissioni dalla carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.

Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari scegliendo tra i consiglieri dell'Unione.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 24 Principi generali

L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.

L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.

Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

L'Unione promuove la partecipazione dei dipendenti alla definizione dei metodi di lavoro, alle modalità di esercizio delle competenze assegnate, alla verifica della rispondenza agli

obiettivi rispetto alle linee programmatiche ed alle risorse assegnate.

Art. 25 Principi in materia di gestione del personale

Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

L'Unione ha una sua dotazione organica approvata dalla Giunta.

L'Unione, può avvalersi dell'opera del personale dipendente comandato dai comuni che ne fanno parte con le modalità stabilite dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

L'Unione può avvalersi dell'opera di personale esterno, nel rispetto della normativa vigente.

L'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti all'Unione comporta l'unificazione delle relative strutture amministrative.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento, da parte dell'Unione, di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale comandato dell'Unione rientra nei ruoli organici dei Comuni di provenienza.

Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.

Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni-enti locali.

Art. 26 Segretario dell'Unione

L'Unione ha un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari Comunali dei comuni aderenti all'Unione o di altri Comuni.

Può comunque essere nominato segretario dell'Unione il dirigente e/o funzionario degli stessi comuni in possesso dei requisiti richiesti

per l'accesso alla carriera di segretario comunale.

Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei Dirigenti e ne coordina l'attività salvo diversa regolamentazione dei rapporti e delle competenze nel caso in cui il Presidente nomini un Direttore. Il Segretario inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Presidente.

Il Segretario, può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente, previa deliberazione della Giunta. Il trattamento economico del Segretario sarà regolato secondo le previsioni stabilite dal contratto collettivo di lavoro di appartenenza.

TITOLO V ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 27 Principi della partecipazione

L'Unione di Comuni "Cinque Reali Siti", garantisce ai cittadini ed ai residenti di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, secondo i principi e le forme stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

L'Unione riconosce altresì il diritto degli interessati, degli utenti, delle formazioni sociali e delle loro associazioni e comitati, titolari di interessi collettivi, di concorrere alla determinazione dell'indirizzo, attuazione e controllo delle attività poste in essere dall'amministrazione.

L'Unione rende effettivo il diritto alla partecipazione politico-amministrativa, garantendo l'accesso alla informazione ed agli atti e fornendo una informazione completa della propria attività;

- le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabiliti da apposito regolamento. In ogni caso, gli atti deliberativi degli organi dell'Unione vengono trasmessi in copia presso la segreteria dei comuni ad essa aderenti, con facoltà per i consiglieri comunali di prenderne visione ed estrarne copia.

TITOLO VI FINANZA E CONTABILITA'

Art. 28 Finanza e fiscalità dell'Unione

L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite;

L'Unione ha potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, con riguardo alle materie ed ai compiti che le sono attribuiti;

La finanza locale dell'Unione è costituita da:

- contributi erogati dallo Stato;
- contributi erogati dalla Regione;
- contributi erogati dall'Amministrazione Provinciale;
- trasferimenti operati dai Comuni componenti;
- tasse e diritti per servizi pubblici;
- risorse per investimenti;
- altre entrate.

Art. 29 Bilancio e programmazione finanziaria

L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 30 Ordinamento contabile e servizio finanziario

L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 31 Revisione economica e finanziaria

Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, l'organo di revisione che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi dell'Unione e se del caso, dei Comuni partecipanti.

Art. 32 Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI****CAPO I - Norme Transitorie****Art. 33 Fondo Spese**

Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i comuni aderenti all'Unione, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento.

Nella fattispecie di trasferimento di funzioni e servizi, i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

CAPO II - Norme Finali**Art. 34 Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili**

Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia delle normative comunali dettate in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti dell'Unione deputati a surrogare le disposizioni normative comunali.

Art. 35 Proposte di modifica dello Statuto

Le proposte di modifica del presente Statuto, qualora deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione.

Art. 36 Assemblea Generale

Il Presidente dell'Unione può convocare i Consigli comunali dei Comuni appartenenti all'Unione, per riferire dell'attività svolta dall'Unione stessa e recepire eventuali istanze o proposte.

Art. 37 Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto e dai regolamenti dell'Unione, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

Copia del presente Statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino
